

BVGer D-7025/2024 vom 21. November 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-7025_2024

FR: TAF D-7025/2024 du 21 novembre 2024

IT: TAF D-7025/2024 del 21 novembre 2024

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4

Il gravame sembra essere afflitto da errori derivanti da "copia e incolla". Infatti, vengono più volte fatti riferimenti a persecuzioni, minacce e un'origine etnica curda, a convinzioni politiche e documenti prodotti agli atti quali denunce, testimonianze e referti medici, questioni del tutto estranee al caso specifico del ricorrente. Si ricorda infatti che la presente procedura tratta della non entrata nel merito della domanda in quanto l'interessato non ha espresso la volontà di cercare protezione contro le persecuzioni (art. 31a cpv. 3 LAsi e art. 18 LAsi). Nella presente disamina, pertanto, si terranno in considerazione unicamente gli elementi presenti nel ricorso pertinenti alla fattispecie, in particolare quelli relativi allo stato di salute del ricorrente e l'allontanamento verso la Georgia.

E. 5.1

Oggetto del ricorso, pertanto, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. L'insorgente infatti, nel proprio ricorso, come visto sub consid. 4, non solleva alcun argomento atto a contestare la non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM.

E. 5.2

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.3

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 6.1

Nel proprio provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nella fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un suo rientro in patria lo esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al suo stato di salute ed alla sua situazione economica. Difatti egli, ora come già in passato, potrebbe avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i propri problemi medici. Lo stato georgiano offre infatti una gamma di prestazioni sociali, inoltre l'interessato può vantare la presenza di alcuni conoscenti, con cui è in buoni rapporti e a cui potrà rivolgersi per aiuto economico e pratico. Per di più, l'esecuzione del suo allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile.

E. 6.2

Dal canto suo, nell'impugnativa, nei limiti delle argomentazioni pertinenti per il caso di specie e a seguito di un'interpretazione estensiva dell'allegato ricorsuale da parte del Tribunale, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo come l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale con particolare riferimento al suo stato di salute ed alle possibilità di accesso alle cure mediche in Georgia e al loro finanziamento.

E. 7.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 7.2

Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della sua domanda d'asilo, il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 7.3

In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).

E. 7.4

Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio avverso, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.1

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2

Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessionistedell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno del richiedente in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI).

E. 8.3

In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel

paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 8.4

Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del TAF E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicinali, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicinali per delle malattie croniche - tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte - in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l'accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del TAF E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1).

E. 8.5.1

Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che il ricorrente vorrebbe rimanere in Svizzera per sottoporsi a cure mediche di cui necessiterebbe.

E. 8.5.2

Dalla documentazione medica agli atti, risulta che il ricorrente soffre di atassia cerebellare, una malattia neurologica di non chiara origine, stato depressivo reattivo a lutto, lombalgia sospetta ITA diastolica. I medici, circa l'atassia cerebellare hanno indicato che non vi sarebbe alcuna urgenza di approfondire la problematica, vista la durata della sintomatologia e le poche conseguenze cliniche/terapeutiche. Mentre per i dolori lombari è stato prescritto Dafalgan (cfr. atti SEM n. 15/2 e 17/2). Dal triage psicologico è invece emersa una sindrome da disadattamento reazione mista ansioso-depressiva e quale procedere è stata prevista una presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 26/3). Non sono peraltro state previste ulteriori visite mediche, ad eccezione di un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM n.21/2). L'incarto della SEM, pertanto, conteneva sufficiente documentazione riguardante lo stato di salute del ricorrente al momento dell'emissione della decisione impugnata. Pertanto, lo stato di salute del ricorrente risulta sufficientemente acclarato.

E. 8.5.3

Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere che le problematiche mediche non possano essere trattate in Georgia. Inoltre emerge in modo chiaro che il ricorrente ha avuto accesso in Patria a numerosi medici al fine di trattare le sue problematiche in passato (cfr. atto SEM n.18/12, D17-D30). Ciò che potrà pure sollecitare in futuro. Pur considerando con la dovuta attenzione il suo stato di salute dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per l'insorgente di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera tendono al mantenimento della sua condizione, ma non alla guarigione. Peraltro, le cure mediche specializzate non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento esiste in Georgia, cosicché gli può essere assicurata una vita dignitosa. A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del TAF E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che il ricorrente potrà, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312). Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Referral Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, per assicurargli il minimo vitale. Pertanto, non si possono seguire le asserite difficoltà circa l'accesso a cure mediche di qualità in Georgia ed il loro finanziamento, in quanto diversi trattamenti erano già somministrati al ricorrente. Il ricorrente non ha invece indicato di aver richiesto l'accesso ai programmi d'aiuto sociale indicati sopra, ad eccezione di una generica richiesta presso il Municipio. Toccherà pertanto allo stesso attivarsi per accedervi al suo ritorno al Paese d'origine.

E. 8.5.4

Il ricorrente percepisce in Georgia attualmente una pensione, su cui attualmente grava una trattenuta a causa di debiti contratti in passato. Nonostante ciò egli ha usufruito di molti aiuti da parte di parenti, amici e conoscenti. A tal proposito il ricorrente in diverse occasioni ha indicato di volersi trattenere in Svizzera unicamente per le cure mediche e di voler tornare in Georgia non appena guarito, senza sollevare preoccupazioni circa l'accesso ad un alloggio o al proprio mantenimento (cfr. tra gli altri: atto SEM n. 20/1). In tal senso, si rimanda alle argomentazioni della SEM effettuate nella decisione impugnata.

E. 8.5.5

Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Georgia in funzione del suo stato di salute poco prima

dell'allontanamento.

E. 8.5.6

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9

In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente dispone di un passaporto tutt'ora valido e potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10

Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.